Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BH.2010.15

Sentenza del 16 settembre 2010
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Patrizia Vitulano,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Misure sostitutive della detenzione (art. 53 PP)

Fatti:

A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Successivamente, l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coazione (art. 181 CP), usura (art. 157 CP), infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e segg. LMB), falsità in certificati (art. 252 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). Ordinando la scarcerazione dell'indagato il 31 maggio 2007, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) ha disposto nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito di una cauzione di fr. 50'000.--; mantenimento del sequestro dei documenti d'identità, con conseguente divieto di lasciare la Svizzera; obbligo di presentarsi e notificarsi due volte alla settimana presso la Polizia cantonale zurighese; riconduzione in carcere in caso di preparativi di fuga, di rifiuto di ottemperare ad una citazione o se nuove circostanze lo esigono. Il 10 aprile 2009 l'UGI ha modificato le misure in questione, ordinando il dissequestro dei documenti d'identità e revocando sia il divieto di lasciare il territorio svizzero che l'obbligo di notifica.

B. Con lettera del 24 giugno 2010 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A. ha sollecitato la revoca delle restanti misure sostitutive della detenzione adottate nei suoi confronti. Tale richiesta è stata respinta in data 20 luglio 2010 (v. act. 1.1).

C. Dissentendo da questa decisione, il 28 luglio 2010 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'abbandono di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà nonché la liberazione della cauzione (v. act. 1).

D. Con risposta del 23 agosto 2010, il MPC propone la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5).

E. Con replica del 3 settembre 2010 il ricorrente si riconferma nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 7).

F. Con scritto del 13 settembre 2010 il MPC ha dichiarato di rinunciare a presentare una duplica, ribadendo le conclusioni espresse in sede di risposta al gravame (v. act. 9).

Le argomentazioni delle parti ed eventuali ulteriori elementi di fatto verranno descritti, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. Tale principio è applicabile per analogia alle misure sostitutive della detenzione preventiva, dando quindi la possibilità all'imputato di domandarne la revoca (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre 2006, consid. 2.1). Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l'imputato ha il diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF); la procedura è retta dagli art. 214-219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la revoca delle misure sostitutive alla detenzione preventiva è datata 20 luglio 2010. Essa è stata notificata al patrocinatore del reclamante il 23 luglio successivo; il reclamo, interposto il 28 luglio 2010, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica (v. art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP).

1.3. Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006 consid. 2).

2. Il reclamante censura la violazione del diritto di essere sentito, considerato che il MPC non si sarebbe chinato sulle motivazioni da lui poste a sostegno della sua richiesta.

2.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito di cui alla precitata norma costituzionale il diritto d'ottenere una decisione motivata. In tale ambito è sufficiente che l'autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di causa. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti (sentenza del Tribunale federale 6B.323/2007 del 24 agosto 2007 consid. 4.2; DTF 129 I 232 consid. 3.2; 121 I 54 consid. 2c ed i riferimenti ivi citati).

2.2 Nel caso concreto il MPC, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata, indicando gli elementi da esso ritenuti, con particolare riferimento alle risultanze emerse dall'istruzione preparatoria riassunte nel rapporto finale dell'UGI dell'8 giugno 2010 e ai gravi reati contestati all'indagato, considerazioni che hanno portato di riflesso al mantenimento delle misure sostitutive della detenzione. In definitiva, il reclamante conosceva i motivi del mantenimento delle contestate misure e disponeva di sufficienti informazioni per valutare se contestare le misure coercitive, ciò che ha d'altronde fatto mediante il suo reclamo. La censura va quindi respinta.

3. L'insorgente sostiene che la cauzione di fr. 50'000.-- da lui fornita non avrebbe nessun influsso sulla sua presenza o meno al processo; tale presenza sarebbe salvaguardata invece dalla sua cittadinanza elvetica e dal fatto che il suo centro di interessi sarebbe la Svizzera, visto che la sua famiglia risiederebbe a Zurigo, luogo in cui egli gestirebbe anche un esercizio pubblico. Egli aggiunge che il mantenimento delle misure sostitutive della detenzione violerebbe inoltre il principio di uguaglianza di trattamento, dato che il co-accusato B., al quale sarebbero contestati i medesimi reati, sarebbe provvisoriamente libero senza subire limitazioni di sorta.

3.1 L'art. 5 n. 3 CEDU prevede che ogni persona arrestata o detenuta ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. Secondo l'art. 52 PP l'imputato può, in ogni tempo, domandare di essere messo in libertà. L'imputato in arresto o in procinto d'essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53 PP). Rimpiazzando le misure sostitutive la

detenzione preventiva, le condizioni poste dall'art. 44 PP devono essere comunque adempiute (sentenze TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 del 25 ottobre 2006, consid. 2.1; v. DTF 133 I 27 consid. 3.3). Tra le misure sostitutive della detenzione troviamo la consegna all'autorità dei documenti d'identità (sentenza TPF BK_B 015a/04 del 30 agosto 2004, consid. 3.1; DTF 133 I 27 consid. 3.2; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Zurigo 2006, n° 877). Tale misura ha come scopo di impedire una possibile fuga all'estero dell'accusato. Secondo la giurisprudenza, quando il pericolo di fuga è invocato non come motivo di detenzione ma come condizione all'adozione di una misura alternativa meno limitativa, l'esigenza di verosimiglianza di un tale pericolo è di minore intensità (DTF 133 I 27 consid. 3.3 e giurisprudenza citata; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1). In tale contesto vi è da rilevare che le misure sostitutive della detenzione preventiva, comportando un'ingerenza meno grave nella libertà personale degli individui, non necessitano di un'esplicita base legale (DTF 133 I 27 consid. 3.2; TPF BB.2006.61 e BB.2006.65 consid. 2.1).

3.2 Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione il MPC ha ritenuto che, alla luce dei gravi reati contestati al reclamante, le misure sostitutive dell'arresto risultano giustificate e proporzionate e, soprattutto, ancora attuali e necessarie in prospettiva dibattimentale. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie.

3.2.1 I gravi indizi di colpevolezza sono stati esaurientemente esposti nell'ambito dei precedenti reclami interposti dall'indagato presso la presente autorità, ai quali, per economia processuale, si rimanda (v. in particolare TPF BH.2005.48 consid. 3). Nessun nuovo elemento atto ad infirmare le considerazioni espresse in quest'ultima sentenza è di seguito emerso. Quanto espresso nella sentenza summenzionata può quindi essere ripreso e confermato.

3.2.2 Il pericolo di fuga è stato esposto e confermato da quest'autorità in occasione delle sue sentenze del 12 gennaio 2006 (v. TPF BH.2005.48 consid. 5) e 21 giugno 2007 (v. TPF BH.2007.8 consid. 2.3). Ora, essendo trascorsi più di tre anni da quest'ultima sentenza, è d'uopo verificare se il pericolo in questione è tuttora presente, ciò che imporrebbe il mantenimento delle misure sostitutive impugnate. Come già rilevato in passato, i legami del reclamante con la Svizzera sono indubbi: egli è cittadino svizzero, domiciliato nel Canton Zurigo, luogo in cui vivono anche i suoi quattro figli. A livello professionale egli gestisce da tempo un ritrovo pubblico a Zurigo. Dal momento della sua scarcerazione, il reclamante sembra essersi sempre comportato correttamente – gli atti dell'incarto non evidenziano pecche a suo carico –, rispettando dunque le condizioni poste alla scarcerazione. In data 10 aprile 2009 l'UGI ha in sostanza revocato tutte le misure sostitutive della detenzione pronunciate il 31 maggio 2007, tranne le seguenti: riconduzione in carcere in caso di preparativi di fuga, di rifiuto di ottemperare ad una citazione o se nuove circostanze lo esigono e deposito di una cauzione di fr. 50'000.--. Orbene, premesso che la riconduzione in carcere può intervenire indipendentemente dalle misure sostitutive della detenzione pronunciate e in qualsiasi momento (ad esempio in caso di eventi che dimostrano il riacutizzarsi del pericolo di fuga) se le condizioni legali sono ossequiate (v. supra consid. 3.2), di dubbia utilità risulta oggi essere, in sostanza, il solo deposito della cauzione. Se tale misura risultava giustificata sommata a tutte le altre pronunciate al momento della scarcerazione del reclamante, da sola essa, a più di tre anni da quando è stata pronunciata, non ha più ragione di essere. Dovessero in effetti le accuse mosse dall'autorità inquirente circa il ruolo del reclamante in seno all'organizzazione criminale trovare conferma in sede di giudizio, non sarebbe di certo un importo di fr. 50'000.-- a dissuaderlo dal fuggire dalla Svizzera. Senza dimenticare poi quanto già affermato dall'UGI il 31 maggio 2007 in occasione della sua decisione di scarcerazione del reclamante, ossia che "il prevenuto B., la cui gravità delle imputazioni è praticamente identica a quelle dell'istante (ossia il reclamante), pure lui recidivo, è stato messo in libertà provvisoria dopo quasi due anni di carcere preventivo, cittadino italiano, con legami personali ed affettivi sia in Svizzera sia in Italia, ed è sottoposto a misure sostitutive" (v. act. 5.1); misure che sono state in seguito tutte revocate, ad eccezione del divieto di informare terzi sulla procedura penale in corso, misura che non ha comunque come scopo quello di contrastare il pericolo di fuga. In definitiva, non essendo il pericolo di fuga sufficientemente intenso per confermare le misure qui contestate, il reclamo deve essere accolto e tutte le misure sostitutive della detenzione revocate.

4.

4.1 Conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio dell’art. 245 PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. All’autorità che soccombe non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Al reclamante deve invece essere restituito l’anticipo delle spese, di 1'500.-- franchi, versato in pendenza di causa.

4.2 Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire al reclamante le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2 LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di 1'500.-- franchi a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, tutte le misure sostitutive della detenzione a carico del reclamante sono revocate.

2. Non si prelevano spese giudiziarie. Al reclamante viene restituito l'anticipo delle spese di fr. 1'500.-- da lui versato.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, 17 settembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Patrizia Vitulano
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).